Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1947:

Supplemento n. 1.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1460.

Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1461.

Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti.

Supplemento n. 2.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1462.

Istituzione di Sezioni suppletive di Corte di Assise.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1463.

Norme sulla competenza e funzionamento delle Sezioni speciali di Corte di Assise.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1464.

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1947.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1948.

(5419)

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

Concorso per titoli a nove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato ai reduci.

(5420-5421)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino di statistica agraria e forestale n. 6 (Dicembre 1947).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 87ª Estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia maremmana effettuata nei giorni dal 9 al 18 dicembre 1947.

(5422)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate al 21 novembre 1947. — **Istituto mobiliare italiano in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1947. — **Società anonima immobiliare novarese lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1947. — **Società per azioni Ditta E. Borga, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1947. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1947. — **Società per azioni molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1947. — **Società per azioni Castellani e Bonani succ. D. Casalini, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1947. — **Società per azioni canapificio e jutificio di Nogara, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1947. — **Società per azioni cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1947. — **Tramvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1947. — **Ferrovia Mantova-Modena, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1947. — **Società operazioni fondiarie italiana anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1947. — **Società per azioni Bozzalla e Lesna, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1947. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1947. — **Società idroelettrica dell'Alta Toscana, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Roma:** Obbligazioni dell'ex Società Toscana per Imprese Elettriche 4,50 % sorteggiate il 1° dicem. 1947. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Obbligazioni dell'ex Società Elettrica Litoranea Toscana 6 % estratte il 1° dicem. 1947. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1947. — **Romana zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1947. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società per azioni tramvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1947. — **A.R.A. Anonima Risorgimento Agricolo, società anonima, in Gruppo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1947. — **Società per azioni Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società per azioni apparecchi fototecnici « Durst », in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1947. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1947. — **Acquedotto De Ferrari Galliera, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1947. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1947. — **« A.S. S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1947. — **Società Nebiolo - Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1947.

ASSEMBLEA COSTITUENTE

PRESIDENZA

Votazione per l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana

Hanno partecipato alla votazione a scrutinio segreto per l'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana, nella seduta del 22 dicembre 1947, i seguenti deputati:

Adonnino — Alberti — Aldisio — Allegato — Amadei — Ambrosini — Amendola — Andreotti — Angelini — Angelucci — Arata — Arcaini — Arcangeli — Assennato — Avanzini — Ayroldi — Azzi.

Bacciconi — Badini Confalonieri — Baldassari — Balduzzi — Baracco — Barbareschi — Bardini — Bargagna — Barontini Anelito — Barontini Ilio — Bartalini — Basile — Basso — Bastianetto — Bazoli — Bei Adele — Bellato — Bellavista — Bellusci — Belotti — Bencivenga — Benedetti — Benedettini — Bennani — Benvenuti — Bernabei — Bernamonti — Bernini Ferdinando — Bertini Giovanni — Bertola — Bertone — Bettiol — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchi Bruno — Bianchini Laura — Bibolotti — Binni — Bitossi — Bocconi — Boldrini — Bolognesi — Bonino — Bonomelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bordon — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bosi — Bovetti — Bozzi — Braschi — Bruni — Brusasca — Bubbio — Bucci — Buffoni Francesco — Bulloni Pietro — Buonocore — Burato.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Cairo — Calamandrei — Caldera — Calosso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candela — Canevari — Cannizzo — Caporali — Cappa Paolo — Cappelletti — Cappi Giuseppe — Cappugi — Capua — Carbonari — Carboni Angelo — Carboni Enrico — Carignani — Caroleo — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caso — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio — Castiglia — Cavalli — Cavallotti — Cerreti — Cevolotto — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiostergi — Ciampitti — Cianca — Ciccolungo — Cicerone — Cifaldi — Cimenti — Cingolani Mario — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Codignola — Colitto — Colombi Arturo — Colombo Emilio — Colonna di Paliano — Colonnetti — Conci Elisabetta — Condorelli — Conti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corsanego — Corsi — Corsini — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Costa — Costantini — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Crispo.

Damiani — D'Amico — D'Aragona — De Caro Gerardo — De Falco — De Gasperi — Del Curto — Della Seta — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino — De Mercurio — De Michele Luigi — De Michelis Paolo — De Palma — De Unterrichter Maria — De Vita — Di Fausto — Di Giovanni — Di Gloria — Di Vittorio — Dominedò — Donati — D'Onofrio — Dossetti — Dozza — Dugoni.

Einaudi — Ermini.

Fabbri — Fabriani — Facchinetti — Faccio — Fanfani — Fantoni — Fantuzzi — Faralli — Farina Giovanni — Farini Carlo — Fedeli Aldo — Fedeli Armando — Federici Maria — Ferrarese — Ferrari Giacomo — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiore — Fiorentino — Fioritto — Firrao — Flecchia — Foa — Fogagnolo — Foresi — Fornara — Franceschini — Fresa — Froggio — Fuschini — Fusco.

Gabrieli — Galati — Galioto — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gasparotto — Gatta — Gavina — Germano — Gervasi — Geuna — Ghidetti — Ghidini — Ghislandi — Giacchero — Giacometti — Giannini — Giolitti — Giordani — Giua — Gonella — Gorreri — Gortani — Gotelli Angela — Grassi — Grazi Enrico — Grieco — Grilli — Gronchi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Fausto — Gullo Rocco.

Imperiali — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jervolino.

Labriola — Laconi — La Gravinese Nicola — La Malfa — Lami Starnuti — Landi — La Pira — La Rocca — Lazzati — Leone Francesco — Leone Giovanni — Lettieri — Li Causi — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Lopardi — Lozza — Lucifero — Luisetti — Lussu.

Macrelli — Maffi — Magnani — Magrassi — Magrini — Malagugini — Maltagliati — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manzini — Marazza — Marchesi — Marconi — Mariani Enrico — Marina Mario — Marinaro — Marinelli — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Massini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino Pietro — Mastrojanni — Mattarella — Mattei Teresa — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazza — Mazzei — Mazzoni — Meda Luigi — Medi Enrico — Mentasti — Merighi — Merlin Angelina — Mezzadra — Miccolis — Micheli — Minella Angiola — Minio — Molè — Molinelli — Momigliano — Montagnana Mario — Montagnana Rita — Montalbano — Montemartini — Monterisi — Monticelli — Montini — Morandi — Moranino — Morelli Luigi — Morelli Renato — Morini — Moro — Mortati — Moscatelli — Motolese — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Nasi — Negarville — Negro — Nenni — Nicotra Maria — Nitti — Nobile Umberto — Nobili Tito Oro — Noce Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando Camillo — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallastrelli — Paolucci — Paratore — Paris — Parri — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pat — Patricolo — Patrissi — Pecorari — Pella — Pellegrini — Pera — Perassi — Perlingieri — Perrone Capano — Persico — Pertini Sandro — Perugi — Pesenti — Petrilli — Piccioni — Piemonte — Pieri Gino — Pignatari — Pignedoli — Pistoia — Platone — Pollastrini Elettra — Ponti — Porzio — Pratolongo — Pressinotti — Preti — Priolo — Proia — Pucci — Puoti.

Quarello — Quintieri Adolfo.

Raimondi — Rapelli — Reale Eugenio — Reale Vito — Recca — Rescigno — Restagno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Rodi — Rodinò Mario — Rodinò Ugo — Rognoni — Romano — Romita — Roselli — Rossi Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rubilli — Ruggeri Luigi — Ruini — Rumor — Russo Perez.

Saccenti — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro — Sansone — Santi — Sapienza — Saragat — Sardiello — Sartor — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Scoca — Scoccimarro — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secchia — Segala — Segni — Selvaggi — Sereni — Sforza — Sicignano — Siles — Silipo — Silone — Simonini — Spallicci — Spataro — Stampacchia — Stella — Storchi — Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli — Targetti — Taviani — Tega — Terracini — Terranova — Tieri Vincenzo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonello — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Tripepi — Tupini — Turco.

Uberti.

Valenti — Valiani — Vallone — Valmarana — Varvaro — Venditti — Veroni — Viale — Vicentini — Vigna — Vigo — Vigorelli — Vilardi — Villabruna — Villani — Vinciguerra — Vischioni — Volpe.

Zaccagnini — Zagari — Zanardi — Zannerini — Zappelli — Zerbi — Zotta — Zuccarini.

Non hanno preso parte alla votazione, perchè in congedo per malattia o per ufficio pubblico all'estero:

Arata.

Canepa — Carmagnola — Cavallari — Cuomo.

Jacini.

Merlin Umberto.

Pellizzari — Preziosi

Ravagnan

Trulli

Vanoni — Vernocchi.

(5397)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1947, n. 1452.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Argentina, in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno dello scambio delle ratifiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — FANFANI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione

Al fine di provvedere al ristabilimento tra l'Italia e l'Argentina della corrente migratoria, la quale ha creato vincoli di amicizia, di fratellanza e di sangue;

E col proposito di offrire agli emigranti, nel Paese al quale si integrano, la possibilità illimitata di assicurarsi il proprio progredire mediante lo sforzo individuale, sulla base della eguaglianza delle opportunità, i sottoscritti, lasciando salva ogni questione di principio, subordinatamente all'approvazione dei loro Governi, hanno convenuto quanto segue onde dare inizio all'avviamento di emigranti italiani verso l'Argentina:

1. — Il Governo italiano, in base alle seguenti condizioni, permetterà la libera emigrazione in Argentina dei lavoratori, artigiani e tecnici di qualsiasi mestiere e professione conformemente alle circostanze e alle necessità dei due Paesi.

2. — Gli immigranti italiani in Argentina avranno, in conformità di quanto è stabilito nella Costituzione argentina, gli stessi diritti ed obblighi degli abitanti del Paese, a parità di condizioni per ciò che si riferisce, in special modo, alle leggi del lavoro, assicurazioni e previdenza sociale e ai diritti sindacali.

3. — Il Governo argentino, in conformità della Costituzione Nazionale, applicherà le più severe sanzioni contro ogni tentativo di sfruttamento dell'emigrante. Il Governo italiano, da parte sua, reprimerà ogni tentativo di emigrazione che abbia scopi diversi da quello del lavoro.

4. — La Delegazione argentina di immigrazione in Europa stabilirà una sede permanente in Italia. Essa si occuperà, per quanto la concerne, di tutto ciò che si riferisce all'immigrazione in Argentina e tratterà, a questo effetto, unicamente con le Autorità italiane.

5. — Ambedue i Governi si impegnano a stabilire per mezzo, rispettivamente della Delegazione argentina di immigrazione in Europa e dei Delegati osservatori italiani cui si riferisce l'art. 13, uno scambio periodico di informazioni sulle circostanze e le necessità alle quali si riferisce l'art. 1.

6. — Il reclutamento degli emigranti sarà effettuato sopra la base delle liste complete provenienti dagli uffici italiani competenti e le richieste e specificazioni che saranno comunicate periodicamente dalla Delegazione argentina di immigrazione in Europa. Queste ultime saranno accompagnate, per ciascuna categoria di mestiere o professione, da informazioni sulle condizioni minime di lavoro, sulle località di impiego, e da qualunque altro dato che permetta a chi aspira ad emigrare di completare la conoscenza delle condizioni nelle quali svolgerà la sua attività.

7. — Salvo impedimenti, di cui la Delegazione argentina di immigrazione in Europa informerà opportunamente, le Autorità italiane competenti avvieranno gli aspiranti ad emigrare compresi nelle liste presentate, ai centri di reclutamento che verranno fissati di comune accordo.

8. — Nei centri di reclutamento gli aspiranti ad emigrare saranno sottoposti ad un esame sanitario e tecnico da parte degli organi competenti italiani ed argentini. Le Autorità italiane si occuperanno del ritorno al luogo di residenza di quegli aspiranti che non venissero riconosciuti idonei dalla Delegazione argentina di immigrazione in Europa.

9. — Il Governo italiano provvederà alla organizzazione necessaria per l'avviamento e il trasporto degli aspiranti riconosciuti idonei verso i centri di reclutamento e i porti di imbarco, alle date stabilite.

10. — Il trasporto marittimo degli emigrati si effettuerà conformemente alle leggi rispettive vigenti nella materia e alle condizioni che saranno concordate fra le due Parti.

L'importo del viaggio sarà anticipato dall'Istituto argentino per l'incremento dell'intercambio nei casi in cui gli interessati non possano provvedervi prima dell'imbarco. Il sistema di rimborso farà oggetto di separata nota.

11. — Nell'Hôtel de Immigrante di Buenos Aires o di qualsiasi altro porto, si converranno gli accordi di lavoro tra gli imprenditori e i lavoratori, artigiani e tecnici, giusta le leggi vigenti in Argentina.

12. — I sopradetti accordi saranno stabiliti sotto la vigilanza della Commissione di ricevimento e avviamento la quale curerà con la massima diligenza che i lavoratori, artigiani e tecnici vengano instradati a seconda della loro professione o del loro mestiere e della loro capacità.

13. — Il Governo italiano accrediterà presso la Commissione di ricevimento e avviamento uno o più Delegati osservatori i quali svolgeranno tutti gli interventi che si ritengano necessari.

14. — Perderà la condizione di immigrante e i diritti e benefici inerenti alla stessa, colui che prima di due anni abbandoni, senza causa notoriamente giustificata, l'attività, la professione o il mestiere dichia-

rati al momento di ottenere il permesso di entrata nel Paese, o abbandoni la località in cui si è stabilito.

15. — Ambedue i Governi faciliteranno l'emigrazione in Argentina di cooperative o di altri nuclei lavorativi.

16. — Gli immigranti potranno effettuare liberamente le rimesse che desiderino al tasso di cambio che verrà stabilito a tempo opportuno.

17. — Gli immigranti italiani godranno di tutte le facilitazioni, benefici o privilegi che siano riconosciuti agli immigranti di qualsiasi altro Paese.

18. — I Delegati osservatori italiani accreditati presso la Commissione di ricevimento e avviamento e i membri della Delegazione argentina di immigrazione in Europa saranno riconosciuti come agenti diplomatici.

19. — La Delegazione argentina di immigrazione in Europa e la Direzione generale dell'emigrazione del Ministero affari esteri d'Italia da una parte; la Commissione di ricevimento e avviamento e i Delegati osservatori italiani accreditati presso di essa, dall'altra; si terranno in comunicazione permanente ai fini del presente Accordo, sia per mantenere un attivo scambio di vedute per la migliore applicazione delle norme convenute, sia per studiare e proporre ad ambedue i Governi il perfezionamento delle medesime.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore, nelle lingue italiana e spagnola, nella Città di Roma, addì 21 febbraio 1947.

Per l'Italia
CARLO SFORZA
GIUSEPPE LUPIS

Per l'Argentina
ADOLFO SCILINGO
JOSÉ C. SILVA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNESSO 1.

1. — Il prezzo del biglietto di passaggio da un porto italiano ad un porto argentino di destinazione dovrebbe essere uguale per tutti gli espatrianti a seconda della categoria della nave e qualunque sia la sua bandiera. Detto prezzo sarà anticipato dall'Istituto argentino di incremento dell'intercambio, nei casi in cui gli emigranti non possano pagarlo prima della partenza.

2. — Ove l'emigrante provveda in anticipo al pagamento parziale del prezzo del biglietto, l'Istituto finanziatore argentino anticiperà unicamente la differenza.

3. — L'emigrato può provvedere alla restituzione parziale o totale del prezzo del biglietto in qualunque momento, una volta giunto in territorio argentino, prescindendo dalle norme di carattere generale che saranno di comune accordo fissate per il rimborso.

4. — Gli emigranti debbono impegnarsi all'atto della partenza a restituire il prezzo del biglietto come sopra anticipato per loro conto dall'Istituto finanziatore argentino. La restituzione dovrà avvenire possibilmente nel termine di 40 mesi dalla data dell'imbarco.

5. — In linea di principio la restituzione avverrà o mediante trattenuta sul salario dell'emigrato, o con trattenute sulle rimesse da trasferire in Italia, ovvero con altro opportuno sistema.

6. — Resta inteso che il debito contratto dall'emigrante è personale e sarà soddisfatto con i versamenti che lo stesso effettuerà a tale scopo.

7. — I casi di emigrati che per ragioni gravi debitamente giustificate rimpatrino prima di aver rimborsato per intero il debito contratto all'atto della partenza dall'Italia saranno risolti con spirito di massima comprensione.

8. — Per quanto concerne il trasporto, verranno applicate alle persone di famiglia di primo grado le stesse norme vigenti per l'emigrante, sia che viaggino con esso o separatamente.

9. — Con scambio di note saranno fissate le modalità di applicazione dei principî sopra enunciati.

Roma, 21 febbraio 1947

Per l'Italia
CARLO SFORZA
GIUSEPPE LUPIS

Per l'Argentina
ADOLFO SCILINGO
JOSÉ C. SILVA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNESSO 2.

A chiarimento degli articoli 10 e 11 dell'Accordo di emigrazione firmato oggi, resta convenuto quanto segue:

1. — Il datore di lavoro per mezzo dell'Istituto argentino di incremento dell'intercambio proporrà o offrirà l'impiego. Il datore di lavoro non sceglierà personalmente l'immigrante.

2. — Dell'accordo di lavoro concluso fra le parti, attraverso la Commissione di ricevimento e avviamento, sarà presa nota dalle Autorità argentine allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali vertenze.

3. — L'immigrante potrà indirizzarsi alla Commissione di ricevimento e di avviamento in ogni momento e in tutti i casi in cui ritenga opportuno di farlo.

Roma, 21 febbraio 1947

Per l'Italia
CARLO SFORZA
GIUSEPPE LUPIS

Per l'Argentina
ADOLFO SCILINGO
JOSÉ C. SILVA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 23 dicembre 1947, n. 1453.

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista;

1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;

2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;

3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa della Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;

4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;

5) ufficiale generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;

6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;

7) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.

Art. 2.

La cancellazione dalle liste elettorati di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l'attività di cui all'articolo precedente può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

La Commissione elettorale comunale provvede d'ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisioni della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.

Copia dei verbali relativi alle operazioni predette è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa, ed ha facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all'estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l'interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.

Art. 3.

Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 54 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1454.

Sospensione della assegnazione dei mandamenti di Mignano e di Roccamonfina al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 946, col quale i mandamenti di Mignano e di Roccamonfina, già compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, furono assegnati al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a decorrere dal 1° gennaio 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'assegnazione dei mandamenti di Mignano e di Roccamonfina al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disposta col su citato decreto 5 agosto 1947, n. 946, è sospesa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 140. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1947, n. 1455.

Approvazione dell'Accordo Bonner-Corbino del 9 settembre 1946, relativo all'acquisto da parte del Governo italiano dei materiali residuati di guerra americani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e pel commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo sottoscritto a Roma il 9 settembre 1946 dal Ministro per il tesoro e dal Rappresentante del Governo degli Stati Uniti d'America, concernente l'acquisto in blocco da parte del Governo italiano dei materiali residuati di guerra americani, integrato dalle Note 9 settembre e 4 ottobre 1946, scambiate fra i due Governi in ordine alla interpretazione degli articoli 6 e 10 del menzionato Accordo.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del predetto Accordo 9 settembre 1946.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 9 settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SFORZA — EINAUDI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1456.

Proroga di agevolazioni tributarie e fiscali a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il periodo di anni dieci;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, hanno effetto per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — EINAUDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1457.

Estensione agli ufficiali in posizione ausiliaria della Guardia di finanza del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria:

a) per età;

b) in applicazione delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

compete, per i primi otto anni dalla data del collocamento in ausiliaria, la seguente indennità speciale an-

nua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

generali di divisione	L.	14.000
generali di brigata	»	12.000
colonnelli	»	9.000
tenenti colonnelli	»	7.000
maggiori	»	6.000
capitani	»	5.000
subalterni	»	4.000

Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, gli ufficiali non abbiano compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al raggiungimento dell'età predetta.

In ogni caso, l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria.

Agli ufficiali di cui sopra non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, e dall'art. 72 della legge 16 giugno 1935, numero 1026, e loro successive modificazioni. A detti ufficiali si applica il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma o in congedo assoluto per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio.

Detta indennità va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore).

Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto ad assegno integratore di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Art. 3.

Per gli ufficiali collocati dal servizio permanente effettivo direttamente in ausiliaria od a riposo con iscrizione nella riserva, per età ovvero in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, il periodo di otto anni, previsto dall'art. 1, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non è invece, computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, nel quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo predetto — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione al suaccennato periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 4.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria « a domanda » o dal congedo provvisorio, si applicano le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 5.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano « fuori quadro », o « fuori organico », o in aspettativa per riduzione di quadri, e gli ufficiali che, successivamente alla predetta data, saranno collocati nelle posizioni anzidette, possono avanzare domanda per il trasferimento nell'ausiliaria. La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o da quella della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Art. 6.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria in base all'art. 5 compete l'indennità speciale annua stabilita dall'art. 1 e per il tempo ivi indicato.

Il periodo di tempo da essi trascorso in ausiliaria sarà computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere con l'intero periodo compiuto nella posizione di « fuori quadro », « fuori organico », o aspettativa per riduzione di quadri, il massimo di otto anni.

Allo scadere del periodo di permanenza nell'ausiliaria valutabile per intero agli effetti della pensione — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 7.

Agli ufficiali indicati nell'art. 5 che non presenteranno la domanda per il trasferimento nell'ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano agli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per età, o in seguito a esclusione dall'avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « fuori quadro » o « fuori organico ».

Gli ufficiali anzidetti possono però, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optare per il trattamento stabilito dalle disposizioni attualmente in vigore.

In ogni caso la concessione dell'indennità speciale prevista dal succitato art. 1 non comporta pagamento di arretrati.

Agli ufficiali che siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 125. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1947, n. 1458.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081; 29 aprile 1937, n. 792; 30 marzo 1939, n. 1001; 26 ottobre 1940, n. 1922; 5 settembre 1942, n. 1739;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Vedute le nuove proposte di modifiche allo statuto, avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto suddetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Allo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli sono apportate le seguenti modifiche:

I commi terzo e quarto dell'art. 17 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o scientifica e il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici nautici e industriali (meccanici ed elettricisti).

Sono iscritti al terzo corso coloro che abbiano seguito i corsi e superato i relativi esami del 1° biennio per il conseguimento delle lauree in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica o del biennio propedeutico di ingegneria, e coloro che abbiano seguito il 1° biennio e abbiano superato i relativi esami presso le Accademie: navale, aeronautica o di artiglieria e genio ».

Gli insegnamenti di cui ai numeri 6, 14 e 16 del comma primo dell'art. 18, vengono sostituiti dai seguenti:

6) lingua straniera (biennale);
14) macchine marine;
16) elettrotecnica applicata alla nave.

Il secondo comma dell'art. 18, è modificato come appresso:

« Sono insegnamenti complementari:

1) navigazione aerea;
2) storia del commercio, della navigazione, della colonizzazione;
3) lingua francese o inglese o tedesca o portoghese ».

L'art. 21 è modificato come segue:

« Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto del lavoro, in particolare marittimo e portuale;
4) diritto commerciale;
5) diritto internazionale;
6) scienza delle finanze e diritto finanziario;
7) economia politica (biennale);
8) statistica metodologica ed economica (biennale);
9) matematica generale;
10) matematica finanziaria;
11) lingua straniera (biennale);
12) diritto della navigazione (biennale);
13) economia dei trasporti marittimi (biennale);
14) geografia economica;
15) storia del commercio, della navigazione, della colonizzazione;
16) ragioneria, in particolare delle imprese di navigazione;
17) tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione;
18) tecnica della navigazione;
19) tecnica delle costruzioni navali ed estimo navale;
20) merceologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) storia del diritto della navigazione;
2) storia e politica navale;
3) lingua francese o inglese o tedesca o portoghese.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra gli insegnamenti complementari ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Lo studente non può sostenere l'esame di diritto commerciale ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto del lavoro ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto internazionale ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto della navigazione ove non abbia superato quello di diritto commerciale; l'esame di matematica finanziaria ove non

abbia superato quello di matematica generale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario ove non abbia superato quello di economia politica; l'esame di economia dei trasporti marittimi ove non abbia superato quello di economia politica e di statistica metodologica ed economica; l'esame di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione ove non abbia superato quello di ragioneria ».

Gli insegnamenti di cui al n. 7) dell'art. 24, sono così stabiliti:

lingua francese o inglese o tedesca o portoghese.

Dai titoli di cui al comma terzo dell'art. 27 viene soppressa la laurea in scienze naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947, n. 1459.

Terza prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, sono disponibili L. 225.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, è autorizzata una terza prelevazione di L. 7.240.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 332. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . . L. 1.000.000

Cap. n. 421-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di radiotrasmissioni negli Stati Uniti d'America, da effettuarsi a cura dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) . . » 1.890.000

Cap. n. 424-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto superiore di sanità per spese relative a ricerche di carattere tecnico e scientifico . . . . » 1.350.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 38. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 3.000.000

Totale . . . L. 7.240.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1947.

Proroga dei termini legali e convenzionali per la chiusura a causa di sciopero, delle dipendenze in Foligno (Perugia) della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il giorno 7 novembre 1947 le dipendenze in Foligno (Perugia) della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto essere aperte al pubblico a causa dello sciopero generale colà indetto per il medesimo giorno 7 novembre 1947;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende di credito interessate ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze in Foligno (Perugia) della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata per il giorno 7 novembre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso nei locali delle dipendenze riaperte, a cura delle aziende di credito interessate.

Roma, addì 10 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1947.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale di Domanico, con sede nel comune di Domanico (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 36, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Considerato che, con delibera dell'assemblea dei soci in data 25 marzo 1935, la Cassa rurale di Domanico, avente sede nel comune di Domanico (Cosenza), veniva sciolta e posta in liquidazione e che con provvedimento del Tribunale di Cosenza del successivo 29 aprile il dott. Carmelo Giordanelli veniva nominato liquidatore della Cassa stessa;
Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge alla sostituzione del predetto liquidatore;
Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale di Domanico, con sede nel comune di Domanico (Cosenza), in sostituzione del dott. Carmelo Giordanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1947

(5361) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1947.
Scioglimento, a norma di legge, della Società anonima cooperativa di lavoro fra capi di famiglie numerose, fra muratori, falegnami, fabbri, terrazzieri ed affini, con sede in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;
Visto il rapporto, in data 9 settembre 1947, della Federazione friulana delle cooperative e mutue di Udine, sulla situazione della Società anonima cooperativa di lavoro fra capi di famiglie numerose, fra muratori, falegnami, fabbri, terrazzieri ed affini costituita in Avellino, ora corrente in Roma, dal quale si rileva, fra l'altro, che la cooperativa stessa è stata posta in liquidazione senza l'osservanza delle disposizioni prescritte dalla legge;
Visto il parere favorevole del Prefetto di Roma in data 14 novembre 1947, per lo scioglimento della predetta cooperativa e per la nomina di un liquidatore nella persona del rag. Arturo De Bonfioli Cavalcabò;
Considerato che la cooperativa suddetta per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che, pertanto, occorre provvedere allo scioglimento dell'ente e alla nomina del liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa di lavoro fra capi di famiglie numerose, fra muratori, falegnami, fabbri, terrazzieri ed affini, con sede in Avellino, ora corrente in Roma, costituita con rogito in data 6 novembre 1938 del signor dott. Fiorentino De Marzo, notaio in Avellino, è sciolta a norma di legge.

Art. 2.

Il signor rag. Arturo De Bonfioli Cavalcabò è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa, con l'incarico di provvedere alle operazioni di liquidazione dell'ente.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al termine della liquidazione.

Roma, addì 16 dicembre 1947

(5299) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1947.
Scioglimento, ad ogni effetto di legge, della Società anonima cooperativa edilizia «Fides», con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1947, con il quale il dott. ing. Tito Giardi fu nominato commissario della Società anonima cooperativa «Fides» con sede in Roma, in sostituzione del rag. Ivo Lovo, deceduto;
Visto il successivo decreto in data 1° agosto 1947 che ha prorogato i poteri del commissario al 23 ottobre 1947;
Vista l'istanza in data 20 ottobre 1947, rimessa dal Prefetto di Roma con lettera del 24 ottobre 1947, con la quale il suddetto commissario nel rassegnare le proprie dimissioni prospetta la necessità che la cooperativa sia dichiarata sciolta senza la nomina del liquidatore essendo stati definiti tutti i rapporti con i terzi e con i soci da tempo receduti dalla Società;
Considerato che la cooperativa, per oltre due anni, non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali, nè ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e che pertanto occorre provvedere nel senso richiesto;
Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

La Società anonima cooperativa edilizia «Fides», con sede in Roma, costituita con atto notaio Zanghi, in data 30 maggio 1925, è sciolta ad ogni effetto di legge a decorrere dal 23 ottobre 1947.

Roma, addì 19 dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2871 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Bossi Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2973 — Data: 18 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Bossi Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8761 — Data: 18 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Lauriola Maria di Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23701 — Data: 10 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bellusci Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 12 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Ferrarese Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione: Barbi Silvio Adrasto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1002 — Data: 10 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pedrini Eugenio fu Basilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 3 — Rendita L. 1535.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 28 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Grechi Enrica ved. Crosio fu Ester — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 5 — Rendita L. 4350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 — Data: 25 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Lastella Rocco fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10235 — Data: 27 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Ferrabino Ignazio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 638 — Data: 9 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sagrillo Ildo Siro di Beniamino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43900 — Data: 27 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Cali Italo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 6 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Boselli Emanuele fu Davide — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 6 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Boselli Emanuele fu Davide — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Sorrentino Enrico fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 838 — Data: 24 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Trapani Roberto fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 31,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2213 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ascione Antonio fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 28 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Eccellente Maria Angela fu Sabino — Titoli del Debito pubblico: Prestito red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 467 — Data: 28 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Gentili Giuseppe Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 60.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 dicembre 1947

(5144) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1947, n. 233

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.492,45

Rendita 3,50 % 1906	77,40
Id. 3,50 % 1902	69,50
Id. 3 % lordo	54,50
Id. 5 % 1935	85,925
Redimibile 3,50 % 1934	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,55
Id. 5 % 1936	86,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	76,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,60
Id. 5 % convertiti 1951	96,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1947

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		523.406.645,32
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		887.745.729,15
Portafoglio su piazze italiane	»		116.178.490.682,49
Effetti ricevuti per l'incasso	»		10.593.199,30
Anticipazioni	»		27.903.642.429,04
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		6.712.915.825,68
Disponibilità in divisa all'estero	»		10.098.020.671,12
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	»		37.497.906.921,68
Immobili per gli uffici	»		42.694.876,83
Debitori diversi	»		21.709.694.740,70
Partite varie	»		4.574.033.823,79
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		1.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	32.947.684.211 —	
			146.844.165.581 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		32.542.494.922,70
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		81.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		4.740.663.228,92
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		4.184.913.558,28
Spese	»		7.207.955.365,44
	L.		848.129.136.306,44
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.562.808.023.980,48
	L.		2.410.937.160.286,92
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		84.988.157,26
TOTALE GENERALE	L.		2.411.022.148.444,18

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	635.998.266.900 —	
Circolazione Amlire: in emissione L. 113.896.481.370 — ; in cassa e in viaggio » 47.503.141.406 —	»	66.393.339.964 —	
Circolazione totale	L.		702.391.606.864 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.521.054.014,33
Depositi in conto corrente liberi	»		32.642.338.272,53
Conti correnti vincolati	»		75.331.311.962,92
Creditori diversi	»		13.911.271.676,84
Rendite del corrente esercizio	»		7.310.062.459.88
	L.		847.107.645.250,50
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	408.621.157,32	
Fondo di riserva straordinario	»	312.869.898,62	
			1.021.491.055,94
	L.		848.129.136.306,44
Depositanti	»		1.562.808.023.980,48
	L.		2.410.937.160.286,92
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		84.988.157,26
TOTALE GENERALE	L.		2.411.022.148.444,18

(5400) *Il direttore generale:* MENICHELLA — *Il capo servizio Ragioneria generale:* PIERINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede in Roccella Valdemone (Messina).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1943 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Nicolò » di Roccella Valdemone, avente sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina) e pone in liquidazione la stessa secondo le norme relative alla liquidazione coatta amministrativa;
Considerata la necessità di provvedere alla composizione del Comitato di sorveglianza presso la cennata azienda, al che non è stato sin qui fatto luogo;

Dispone:

I signori Umberto Pagano fu Antonio, Giuseppe Giuliano fu Salvatore e Salvatore Bonanno fu Domenico sono nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Nicolò » di Roccella Valdemone, con sede nel comune di Roccella Valdemone (Messina), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5275)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 20 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947 (registro n. 8 Presidenza, foglio n. 315) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio di detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nella Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 1948, alle ore 8.

Roma, addì 12 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 170. — FERRARI

(5383)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 12 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1947 (registro n. 8 Presidenza, foglio n. 16) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 157, del 12 luglio di detto anno, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1948, alle ore 8.

Roma, addì 12 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 169. — FERRARI

(5382)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 giugno 1947, n. 14423, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gioacchino Boglich, vice prefetto;

Componenti:
dott. Giuseppe Platania, medico provinciale;
prof. Vittorio Pennati, docente di patologia speciale medica;
prof. Gabriele Sacerdote, docente di patologia speciale chirurgica;
dott. Giovanni Cottin, medico condotto;

Segretario:
dott. Dante Pellizzaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5386)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 giugno 1947, n. 14423, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Gioacchino Boglich, vice prefetto;
Componenti:
dott. Giuseppe Platania, medico provinciale;
prof. Enrico Opòcher, docente clinica ostetrica;
dott. Amedeo Moscatelli, primario ostetrico ospedale civile di Treviso;
Caterina Galvan, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Dante Pellizzaro.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5387)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino in data 10 giugno 1947, n. 50317, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Italo De Marzi, vice prefetto;
Componenti:
dott. Vincenzo Morante, medico provinciale;
prof. dott. Enrico Zilocchi, libero docente di patologia, chirurgia e primario dell'ospedale di Pesaro;
prof. dott. Giuseppe Rettani, libero docente di patologia medica e primario dell'ospedale di Pesaro;
dott. Giuseppe Barbieri, medico condotto;
Segretario:
dott. Umberto Curzio.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro-Urbino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5388)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino in data 10 giugno 1947, n. 50317, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Italo De Marzi, vice prefetto;
Componenti:
dott. Vincenzo Morante, medico provinciale;
prof. dott. Ettore Carlozzi, libero docente di clinica ostetrica e primario ostetrico dell'ospedale di Fano,
prof. dott. Aurelio Caruso, specialista in ostetricia e primario dell'ospedale di Urbino;
Eugenia Miraglio, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Loris Bertelli.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro-Urbino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5389)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 30 giugno 1947, n. 31278, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Giovanni Contini, vice prefetto;
Componenti:
dott. Luigi Cosco-Mazzuca, medico provinciale;
prof. dott. Wladimiro Ingiulla, docente in ostetricia e ginecologia;
prof. dott. Ugo Mugnai, docente in ostetricia e ginecologia;
Carlotta Luciani, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Mario Ciotola.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5385)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 30 giugno 1947, n. 31276, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Celso Accatino, vice prefetto;

Componenti:

dott. Luigi Cosco-Mazzuca, medico provinciale;

dott. prof. Giovanni Cavina, primario chirurgo dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze;

dott. prof. Enrico Greppi, direttore clinica medica della Università di Firenze;

dott. Osvaldo Taddei, medico condotto;

Segretario:

dott. Mario Ciotola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(5384)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami di procuratore nelle sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa la applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, il 28 maggio 1948;
procedura civile e penale, il 29 maggio 1948.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia entro il 15 maggio 1948, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 23 dicembre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1947
Registro Giustizia n. 23, foglio n. 385. — OLIVA

(5390)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.